

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2717/92 DELLA COMMISSIONE**

del 17 settembre 1992

**che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 7, primo comma,visto il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, primo comma,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 7, primo comma,

considerando che l'articolo 16, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75, l'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3035/80 e l'articolo 17, paragrafo 7 del

regolamento (CEE) n. 1418/76 prevedono la possibilità di sospendere la fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di base esportati sotto forma di talune merci,

considerando che la situazione di alcuni mercati può rendere necessario un adeguamento delle restituzioni per taluni prodotti; che, per evitare la presentazione di domande di fissazione anticipata delle restituzioni a fini speculativi, detta fissazione anticipata dovrà essere sospesa fino a quando non diventi operativo l'adeguamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La fissazione anticipata di restituzioni all'esportazione dei cereali e del riso, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76, è sospesa fino al 24 settembre 1992 incluso.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1992.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.<sup>(4)</sup> GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.<sup>(5)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.